

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE VI

COMUNI DI:

Fano - Barchi - Fratte Rosa - Mondolfo - Mondavio - Monte Porzio - Orciano di Pesaro - Pergola –
Piagge - San Costanzo - San Giorgio di Pesaro - San Lorenzo in Campo

approvato da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art.42, comma n.2, lett.c del D.Lgs.n.267/2000
essendo l'Ambito Territoriale Sociale privo di personalità giuridica

Comune FANO	Deliberazione n.....del
Comune BARCHI	Deliberazione n.....del
Comune FRATTE ROSA	Deliberazione n.....del
Comune MONDOLFO	Deliberazione n.....del
Comune MONDAVIO	Deliberazione n.....del
Comune MONTE PORZIO	Deliberazione n.....del
Comune ORCIANO DI PESARO	Deliberazione n.....del
Comune PERGOLA	Deliberazione n.....del
Comune PIAGGE	Deliberazione n.....del
Comune SAN COSTANZO	Deliberazione n.....del
Comune SAN GIORGIO DI PESARO	Deliberazione n.....del
Comune SAN LORENZO IN CAMPO	Deliberazione n.....del

INDICE

<i>Art. 1 - Finalità</i>	3
<i>Art. 2 - Collegialità e forma degli atti di competenza</i>	3
<i>Art. 3 - Composizione</i>	3
<i>Art. 4 - Presidenza</i>	3
<i>Art. 5 - Sede</i>	3
<i>Art. 6 - Funzioni</i>	4
<i>Art. 7 - Sedute e modalità di convocazione</i>	4
<i>Art. 8 - Validità delle sedute</i>	4
<i>Art. 9 - Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale</i>	5
<i>Art. 10 - Deliberazioni del Comitato dei Sindaci</i>	5
<i>Art. 11 - Esecuzione delle Deliberazioni</i>	6
<i>Art. 12 - Partecipazione alle sedute</i>	6
<i>Art. 13 - Assistenza alle sedute – Verbalizzazione</i>	6
<i>Art. 14 - Norma transitoria</i>	7
<i>Art. 15 - Pubblicità e trasparenza</i>	7
<i>Art. 16 - Efficacia</i>	7

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32, art. 8, disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci soggetto politico istituzionale di riferimento dell'Ambito Territoriale n.6 – Fano Capofila, istituito dalla Regione Marche con Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 13.02.2001.

Articolo 2

Collegialità e forma degli atti di competenza

1. Il Comitato dei Sindaci opera collegialmente.
2. Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci assumono la forma della Deliberazione, da comunicare all'Ente capofila, per la loro pubblicazione al competente albo pretorio on line.
3. Di ogni riunione del Comitato sarà redatto verbale di Deliberazione sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal verbalizzante.

Articolo 3

Composizione

1. Il Comitato dei Sindaci, ai sensi della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 – art. 8, è costituito dai Sindaci, o dai delegati degli stessi, di tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale 6.
2. Il Comitato si rinnova, automaticamente, dopo ogni tornata ordinaria a seguito delle elezioni amministrative dei Comuni componenti. I Sindaci dei Comuni che si rinnovano in sessioni non ordinarie, subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato elettorale. Il Presidente del Comitato procederà alla convocazione dell'organo collegiale entro due mesi dalle elezioni amministrative.

Articolo 4

Presidenza

1. I componenti del Comitato dei Sindaci individuano al loro interno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Per la carica di Presidente e di Vice Presidente non sono previsti gettoni di presenza.
3. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
 - a) rappresenta istituzionalmente l'Ambito Territoriale;
 - b) convoca il Comitato dei Sindaci;
 - c) stabilisce gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
 - d) presiede e coordina i lavori delle sedute;
 - e) si raccorda stabilmente con il Coordinatore d'Ambito.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 5

Sede

1. Il Comitato dei Sindaci ha sede presso l'Ente Capofila. Le riunioni del Comitato, in base a particolari esigenze, potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito e la sede operativa per lo svolgimento delle attività tecniche dell'Ambito Territoriale è individuata a Fano.

Articolo 6

Funzioni

1. Il Comitato dei Sindaci, ai sensi della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 – art. 7, nomina il Coordinatore secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni.
2. Il Comitato dei Sindaci, ai sensi della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 – art. 7, stabilisce la composizione e il funzionamento della struttura amministrativa di cui si avvale il Coordinatore.
3. Il Comitato dei Sindaci, ai sensi della L.R. 1 dicembre 2014, n. 32 – art. 8, adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS ed in particolare:
 - stabilisce le forme gestionali più adatte per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;
 - approva il piano di ATS e il programma attuativo, su proposta del Coordinatore coadiuvato dall'Ufficio di Piano, composto almeno dai Dirigenti o dai Responsabili dei Servizi Sociali e Socio-educativi dei Comuni, nonché dal Direttore del Distretto Sanitario per le attività di integrazione socio-sanitaria e dai soggetti pubblici operanti in ambito sociale;
 - individua le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
 - attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti sociali operanti in ambito sociale;
 - destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo per le Politiche Sociali;
 - istituisce l'Ufficio di Promozione Sociale con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;
 - organizza e disciplina il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

Articolo 7

Sedute e modalità di convocazione

1. Le sedute del Comitato sono riservate, salvo decisione del Comitato stesso. Tutti i soggetti presenti alla riunione sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
3. Le sedute in via straordinaria sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una trattazione speciale; le sedute d'urgenza sono convocate per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita alla seduta straordinaria.
4. La convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie è fatta per iscritto dal Presidente, per PEC, per e-mail con ricevuta comprovante l'avvenuta lettura da parte del destinatario o via fax comprovante l'esito dell'avvenuta ricezione.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dall'ordine del giorno vistato dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, è trasmesso a ciascun componente presso la sede comunale, con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data fissata per la riunione e nelle forme sopra indicate. Nei soli casi di urgenza la convocazione può essere disposta anche per la stessa giornata, mediante mezzo idoneo, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno;
6. Alla comunicazione della convocazione provvede l'Ente Capofila.

Articolo 8

Validità delle sedute

1. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti il Comitato stesso più uno.
2. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
3. Le Deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai fini del numero

legale.

4. E' richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti per l'approvazione del piano di ATS e del programma attuativo, per l'impiego degli stanziamenti del Fondo per le Politiche Sociali, nonché per l'approvazione delle forme organizzative gestionali/operative più adatte all'organizzazione dell'Ambito Territoriale e della rete locale dei servizi sociali in forma associata tesi a garantire i livelli essenziali di assistenza.
5. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale. In caso di contestazione sulla votazione, il Presidente la può ritenere invalida e disporre l'immediata ripetizione.
7. Le decisioni assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale.
8. I componenti del Comitato sono tenuti a prendere parte personalmente alle sedute del Comitato stesso. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte dei Sindaci, lo stesso dovrà darne preventiva comunicazione al Presidente del Comitato, al fine di giustificare la partecipazione di altro rappresentante dell'Ente di appartenenza, rilasciando specifica delega scritta. Possono partecipare alle riunioni del Comitato gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni, senza diritto di voto, a meno che l'Assessore partecipi già al Comitato in quanto delegato dal Sindaco.
9. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, se dovuti.
10. I componenti che si allontanano nel corso della seduta ne danno informazione al dipendente che svolge funzioni di verbalizzante, prima di uscire, che le annota nel processo verbale.
11. Il Comitato comunicherà alla Regione le inadempienze degli Enti aderenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 9

Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale

1. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato dal Presidente. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora il Comitato lo stabilisca con voto palese della maggioranza dei presenti.
2. Al fine di illustrare compiutamente la propria posizione rispetto all'argomento in trattazione, ciascun componente può chiedere espressamente che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano inserite a verbale.

Articolo 10

Deliberazioni del Comitato dei Sindaci

1. Il Comitato assume le proprie decisioni attraverso Deliberazioni.
2. Le proposte di Deliberazione inserite nell'ordine del giorno del Comitato sono redatte dal Coordinatore d'Ambito e trasmesse ai componenti del Comitato, a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria o via fax, almeno **due** giorni prima della loro discussione;
3. Il Comitato può altresì adottare Deliberazioni diverse dalle proposte di atto presentate disponendo che le proposte di atto vengano modificate sulla base dell'indirizzo assunto in merito;
4. In caso di urgenza il Comitato adotta la Deliberazione nel corso della stessa seduta e il

Coordinatore viene incaricato della redazione definitiva sulla base delle decisioni assunte, provvedendo di norma entro i tre giorni successivi sulla base dell'estratto del processo di verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario Verbalizzante;

5. Gli atti e documenti relativi alla fase istruttoria, quali proposte, pareri o quanto altro richiamato nella Deliberazione, se non integrano il contenuto del dispositivo non si ritengono allegati. La documentazione allegata è descritta nella parte dispositiva della proposta di Deliberazione, con l'indicazione degli elementi necessari ad una esatta individuazione.

6. Di ogni riunione del Comitato sarà redatto verbale di Deliberazione, in originale e più copie, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario Verbalizzante e sarà ratificato nella riunione successiva dai partecipanti alla riunione.

7. Le deliberazioni adottate dal Comitato dei Sindaci sono conservate presso gli uffici dell'Ambito Territoriale Sociale n.6.

Articolo 11

Esecuzione delle Deliberazioni

1. Le Deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dal Comitato, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Le Deliberazioni sono trasmesse al Comune Capofila per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi.

3. Copia delle Deliberazioni sono altresì trasmesse, per gli adempimenti conseguenti, a tutti i Comuni dell'ATS nonché agli Organi Istituzionali e soggetti sociali previsti.

4. Qualora il **Comitato dei Sindaci** decida che uno o più servizi sia gestito in forma associata, i Comuni membri dovranno adottare entro 90 giorni gli atti amministrativi conseguenti alla Deliberazione adottata.

Articolo 12

Partecipazione alle sedute

1. Il Coordinatore d'Ambito partecipa alle sedute con funzioni consultive e di assistenza tecnica.

2. Al Comitato partecipano, se invitati, il Dirigente dei Servizi Sociali dell'Ente Capofila o suo delegato e/o i Responsabili dei Servizi Sociali degli altri Comuni.

3. Per chiarimenti, specifiche azioni e interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussione, alle sedute possono essere chiamati dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, altri funzionari o esperti esterni alle amministrazioni sopra indicate.

4. Il Comitato, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può proporre la costituzione, per specifiche tematiche o approfondimenti, di gruppi di lavoro intercomunali, anche a carattere temporaneo per elaborare eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato. Ciascun gruppo potrà avvalersi delle professionalità tecniche in campo sociale operanti nei Comuni dell'Ambito Territoriale.

Articolo 13

Assistenza alle sedute - verbalizzazione

1. Spetta al Presidente del Comitato, sentiti i componenti dello stesso, nominare un segretario verbalizzante, che può essere dipendente del Comune Capofila o di altro Comune.

2. Il Verbale delle sedute è costituito dal processo verbale e dalla raccolta delle Deliberazioni adottate dal Comitato.

3. Di ogni seduta è redatto apposito verbale di Deliberazione, in originale ed in copia, da comunicare all'Ente capofila per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni. In ciascun processo

verbale è indicato:

- a) luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
- b) oggetto degli argomenti esaminati;
- c) nome del Presidente, del segretario verbalizzante, dei componenti presenti e assenti alla seduta;
- d) esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno, specificando per ognuno di essi i nominativi dei membri del Comitato che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni;
- e) decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o osservazioni sulle **Deliberazioni** assunte;
- f) nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta.

3. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

4. Il Verbale viene approvato dal Comitato nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferisce.

Articolo 14

Norma transitoria

1. Il Comune di Fano, nelle more della definizione della forma gestionale più adatta per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata, è individuato Ente Capofila dell'Ambito. L'attività gestionale dell'Ambito, conseguentemente e transitoriamente, è assicurata dal Coordinatore dell'Ambito che si avvarrà, in base agli accordi stabiliti con il Dirigente, dell'apparato amministrativo del Settore Servizi Sociali dell'Ente Capofila, anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di adozione degli atti con rilevanza esterna, con particolare riferimento all'assunzione degli atti di spesa, alla stipula e attuazione di convenzioni o accordi di programma, ai procedimenti di scelta dei contraenti e all'aggiudicazione definitiva, alla stipula dei contratti.

Articolo 15

Pubblicità e trasparenza

1. Tutti gli atti adottati dal Comitato dei Sindaci, nonché gli atti di natura gestionale assunti dall'apparato amministrativo del Comune Capofila, sono pubblicati anche sul sito istituzionale dell'Ambito ai fini di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ambito stesso.

Articolo 16

Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione e relativa dichiarazione di efficacia di almeno 2/3 delle deliberazioni consiliari dei Comuni (8/12)